



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 08/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2011, n. 2239

Cont. 1309/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Centro Italiano Congressi - CIC Sud s.r.l.
- Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 2/09/2011 e con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, l'A.D. n. 162 del 15.7.2011 del Servizio Affari Generali A.P. Contratti di rilevanza comunitaria della Regione Puglia comunicata a mezzo racc. a.r. il 25.7.2011, con la quale è stata disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Farm s.a.s. -Strade s.r.l. - Editoriale 41 s.r.l. la "aggiudicazione definitiva" dell'appalto per l'affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all'organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito delle attività istituzionali della Regione Puglia previste dalla L.R. n. 34/1980 (cod. id. gara n. C.I.G. 0514943068), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi inclusi, la aggiudicazione provvisoria ed i relativi verbali della Commissione di gara (dal n. 1 al n. 7) ed anche per la (eventuale) declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more fosse stato perfezionato e stipulato con l'impresa aggiudicataria (artt. 121 e 122 c.p.a.); con salvezza dell'eventuale risarcimento del danno in caso di impossibilità ad eseguire il servizio ove il R.T.I. ricorrente risultasse aggiudicatario;

- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con atto di costituzione e memoria difensiva in sede cautelare del 12 settembre 2011, contestando la fondatezza dell'avversa iniziativa giudiziaria e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;

- l'istanza cautelare, formulata in via incidentale dalle ricorrenti, veniva discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2011;

- il TAR adito, con ordinanza n. 777/2011 depositata in data 22 settembre 2011, respingeva l'istanza incidentale cautelare compensando le spese di giudizio;

- con atto di appello notificato in data 27 settembre 2011, la ricorrente impugnava la predetta ordinanza;

- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole della fase cautelare del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 29.09.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv.

Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Affari Generali;

Valore della causa: euro 999.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nicola Vendola